

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO IN FORMA DI STAGE FORMATIVO DI SPECIALIZZANDI PER LE PROFESSIONI LEGALI.

TRA

La S.S.P.L.E. (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini"), CF e PI 00448820548, con sede in Perugia, via A. Pascoli n.33, in persona del Direttore Prof. Livia Mercati

E

il Comune di Gualdo Tadino (settore di attività: Pubblica Amministrazione), con sede legale in Gualdo Tadino Piazza Martiri della Libertà nel prosieguo denominata "Azienda/Ente ospitante", C.F./P.IVA 00467070546 rappresentata dal dr. Augusto PANTALEONI - Segretario Comunale - nato a Foligno (PG) il 10/12/1967 domiciliato per la carica presso la stessa sede Piazza Martiri della libertà, 4.

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 17 novembre 1997, n.398 (modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di Specializzazione per le professioni Legali, a norma dell'art.17, commi 113 e 114, L. 15 maggio 1997, n.127) nonché il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (Decreto M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n.537, art.7, 6° comma) prevedono, nell'ambito della didattica della Scuola, lo svolgimento dell'attività di stages presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato;
- Il Comune di Gualdo Tadino è organizzato con una propria Avvocatura interna, che tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dell'Ente e che presta la propria consulenza alle strutture interne, senza limiti di materia, svolgendo dunque attività contenziosa e consultiva per l'Amministrazione;
- A norma dell'art.7, 6° comma, del citato Decreto M.U.R.S.T. 537/1999, le scuole programmano lo svolgimento di attività previo accordi o convenzioni;
- Il Comune di Gualdo Tadino ha richiesto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" – Università di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza di essere accreditato per ospitare gli specializzandi della Scuola per le attività sopra richiamate;
- La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Lorenzo Migliorini" – Università di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, si è resa disponibile, ed ha trasmesso copia dello schema di convenzione da utilizzare per l'avvio delle attività e dell'utilizzo degli specializzandi della Scuola;
- Con Deliberazione della Giunta comunale, n. 157 del 20/06/2023, il Comune di Gualdo Tadino ha autorizzato la stipula della convenzione ed approvato il relativo schema.

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il Comune di Gualdo Tadino acconsente a far svolgere agli specializzandi iscritti al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali un periodo di tirocinio/stage formativo inerente all'attività di Avvocato con le modalità ed i tempi di seguito indicati.




2. La Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare al Comune l'elenco dei nominativi degli Specializzandi del secondo anno di corso che si dichiarano interessati a svolgere attività di stage presso l'Ente stesso, il tutto nei limiti numerici che verranno di anno in anno concordati formalmente tra il Direttore della Scuola ed il Comune prima dell'inizio dell'anno accademico, che potrà anche prevedere, ove necessario, più turni di frequenza nell'arco dell'anno solare.

3. Nel comunicare l'elenco degli studenti la Scuola curerà di segnalare unicamente specializzandi il cui voto di laurea non sia inferiore a 105/110; ove il numero degli interessati sia superiore al numero massimo ammesso all'attività di stage per ogni singolo turno (n.1) sarà la Scuola ad operare la selezione in base a criteri dalla stessa ritenuti congrui.

Art.2

1. L'attività di stage verrà svolta a carattere gratuito e non potrà mai costituire rapporto di lavoro.

2. Ciascun tirocinante, secondo un programma delineato dal Comune collaborerà (in termini di studio dottrinario e giurisprudenziale e predisposizione di bozze di atti) con l'Avvocato dell'Avvocatura Comunale nello svolgimento dell'attività contenziosa e consultiva e seguirà le udienze che si riterranno utili per la formazione presso tutte le sedi giudiziarie del distretto; è escluso lo svolgimento di funzioni procuratorie da parte del tirocinante. La frequenza dell'ufficio avverrà con i tempi e le modalità indicate in linea generale dall'Avvocatura compatibilmente con la frequenza da parte dei tirocinanti delle lezioni della Scuola e con propri impegni professionali.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, implicherà, conformemente alle previsioni dell'art.7, 6° comma, DM 537/1999, la redazione di atti giudiziari e di pareri sotto la guida ed il controllo dell'Avvocatura Comunale, la partecipazione in affiancamento all'Avvocato alle udienze e la discussione, anche collegiale, su temi giuridici rilevanti, tale da accrescere le capacità dei tirocinanti di affrontare e risolvere specifici problemi giuridici.

Art.3

Gli specializzandi, al momento dell'inizio del stage, sottoscriveranno un impegno al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza ed al trattamento dati personali.

Art.4

1. La Scuola di Specializzazione, per le attività che il tirocinante dovrà svolgere previste all'art. 2, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (DPR 09/04/1999 n. 156 art. 1 e 2) nonché per la R.C. presso idonea compagnia.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, nonché di ricezione di denuncia di sinistro R.C., il Comune si impegna a segnalare tempestivamente l'evento alla Scuola per consentire a quest'ultima di effettuare le relative denunce nei termini previsti dalla legge. Il Comune è tenuto, inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola del tirocinante e a trasmettere la relativa documentazione.

Art.5

1. All'esito dello stage verrà rilasciata dall'Ente, in duplice originale (uno per lo specializzando e uno per la Scuola) un'attestazione con l'indicazione specifica del numero delle ore di stage svolte ed il periodo temporale di riferimento sulla base dello schema predisposto dalla Segreteria della Scuola.



2. In ogni caso lo stage formativo potrà essere interrotto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze organizzative del Comune o per inconciliabilità, anche rilevata dallo specializzando, tra lo stage e la frequenza ai corsi della Scuola di specializzazione.

Art.6

1. La presente convenzione ha validità di tre anni decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
2. E' fatta salva per le parti la facoltà di recesso da comunicare tramite PEC con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso le Parti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art. 7

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti.
2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.
4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento.
5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il Comune (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti per conto della Scuola (Titolare del trattamento), sulla base di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre attività e relativi trattamenti di dati personali, il Comune si configura autonomo Titolare del trattamento, sia nei confronti della Scuola che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore della Scuola.

Art. 8

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

1. La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in forma digitale e conservata agli atti di entrambi i soggetti.

2. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Essa è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972.

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

IL DIRETTORE DELLA SSPLE

II SEGRETARIO COMUNALE

diva mercol

Luigi Bontaloni